IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 4628

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, PELLIZZARI, ZAMBON, ZUECH, RABINO

Presentata il 20 aprile 1987

Norme per l'avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli

Onorevoli Colleghi! — È oramai da tutti riconosciuto che il settore agricolo può validamente costituire una valvola per risolvere gli annosi problemi economici e sociali che sta attraversando il nostro paese.

È a tutti noto che lo sviluppo della produzione agricola in generale e delle colture intensive in particolare, può avere effetti positivi anche sugli incrementi occupazionali, anche se per lo più di carattere stagionale, fatto, questo che, pur non eliminando da solo l'annoso problema dei « senza lavoro » (giovani in prevalenza), interviene a ridurre l'attuale « disoccupazione di massa » in un fenomeno parzialmente caratterizzato da una « disoccupazione frizionale » i cui effetti socio-economici sono pur sempre meno gravi di quelli risultanti da una globale mancanza di possibilità di impiego.

Altri motivi che hanno spinto questa iniziativa possono essere così sintetizzati:

- 1) avvicinare la legislazione italiana in materia di collocamento alle procedure in atto negli Stati della Comunità Europea;
- valorizzare la professionalità in quanto questa deve fare aggio sulla assistenzialità;
- 3) tenere conto del « rapporto fiduciario » derivante dalla convivenza del lavoratore agricolo all'interno del nucleo familiare del datore di lavoro (vitto ed alloggio);
- 4) favorire le aspirazioni del lavoratore senza offendere la sua personalità umana e professionale e le esigenze della produzione;

- 5) non dimenticare che la quasi totalità delle aziende in generale e quelle coltivatrici dirette, in particolare, sono a conduzione familiare;
- 6) tenere presente, inoltre, la deteriorabilità dei prodotti agricoli e le avversità atmosferiche che intervengono nei cicli colturali.

Malgrado queste brevi considerazioni, per altro più volte riprese ed illustrate nel corso dell'iter legislativo del disegno di legge n. 665, le medesime non sono state prese in considerazione al momento della trasformazione in legge del predetto disegno di legge succitato.

Infatti, nella legge del 28 febbraio 1987, n. 56, non è stato recepito l'articolo 64 (disciplina transitoria per i lavoratori agricoli) del suddetto disegno di legge n. 665, nonostante che lo stesso sia stato riconfermato dal disegno di legge (pari numero) presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (on. De Michelis) di concerto con il Ministro del tesoro (on. Goria) il 18 ottobre 1983. Conferma ulteriormente rinnovata all'articolo 60 della terza bozza di lavoro della Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati del 5 luglio 1984 (relatore: on. Bonalumi).

Se è vero che l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, richiama la sussistenza in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è pur vero che qualcosa è cambiato nel comparto agricolo in materia di collocamento, come ad esempio:

a) i compiti della Commissione regionale per la manodopera agricola di cui all'articolo 3 della legge n. 83 del 1970 vengono attribuiti alla Commissione regionale dell'impiego (articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) senza per altro garantire all'interno di questo organo collegiale (legge n. 863 del 1984) la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura: la gravità di questa assenza di elementi professionalmente preparati in materia giuridica e contrattuale si ripercuoterà negativamente sulle decisioni della Commissione stessa (basta pensare alla formulazione dei piani colturali, alle sioni, in via definitiva, sui ricorsi in materia di accertamento ai fini contributivi, ecc.):

- b) l'istituzione, anche nel settore agricolo, delle Commissioni circoscrizionali;
- c) le modifiche nella composizione della Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge n. 83 del 1970:
- d) l'inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 27 della legge n. 56 del 1987.

Conseguentemente, riveste sempre più carattere d'urgenza – visti i lunghi tempi che occorreranno per una più moderna riforma del collocamento agricolo, ripresentare la proposta dell'articolo unico sulla disciplina transitoria per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 64, prima e articolo 60, dopo del disegno di legge n. 665, rimasto nel dimenticatoio in occasione della trasformazione in legge n. 56 del 1987 del succitato disegno di legge n. 665.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1. (Disciplina transitoria per i lavoratori agricoli).

- 1. In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito, ferme restando le norme di cui all'articolo 11, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 11 marzo 1970, n. 83, l'avviamento al lavoro attraverso richiesta nominativa fino a tre lavoratori per le imprese agricole singole ed associate. Tale numero è elevato a 15 quando si tratti di lavoratori stagionali assunti anche a periodi discontinui per non più di settanta giornate lavorative annue per ciascun lavoratore.
- 2. Resta fermo per la provincia autonoma di Bolzano il disposto di cui all'articolo 11, n. 6), della legge 29 aprile 1949, n. 264.